

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Numero 379, del 11 giugno 2003

POLITICA DEL TERRITORIO - Istituzione dell'Ente Riserve Naturali "Foce Sele - Tanagro" e "Monti Eremita - Marzano".

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Art. 1

1. E' istituito l'Ente Riserve Naturali "FOCE SELE-TANAGRO" e "MONTI EREMITA- MARZANO".

2. L'Ente Riserve Naturali "Foce Sele-Tanagro" e "Monti Eremita-Marzano" ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il territorio delle Riserve Naturali "Foce Sele-Tanagro" e "Monti Eremita-Marzano" è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 e riportate nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Settore Politica del Territorio - Servizio "Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette".

Art. 2

1. Sono organi dell'Ente Riserve Naturali "FOCE SELE-TANAGRO" e "MONTI EREMITA- MARZANO":

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. la Giunta Esecutiva;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. la Comunità del Parco;

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale n. 33/93 e successive modifiche.

3. L'Ente Riserve Naturali si avvale di personale regionale in Posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9, comma 3/d della Legge Regionale n. 33/93.

Art.3

1. Costituiscono entrate dell'Ente Riserve Naturali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a. i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b. i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;
- c. i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro;
- e. i diritti ed i canoni riguardanti l'utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;
 - i. i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
 - g. i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - h. i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 - i. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

Art. 4

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1 settembre 1993, n.33 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

11 giugno 2003

Bassolino